Comune di Maruggio

Provincia di Taranto FAX 099 676296 - Tel. 099-9701219

Ordinanza sindacale n.20 del 15.03.2010

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

PREMESSO:

- che il territorio di questo Comune è interessato da lungo tempo al fenomeno dell'emergenza randagismo, che ha assunto nell'abitato e nell'agro del Comune stesso, dimensioni tali da implicare problemi di ordine igienico-sanitario e di pubblica incolumità;

- che la situazione sul territorio si è aggravata dai molteplici episodi di abbandono dei cani di proprietà;

- che nonostante l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale e dal servizio Veterinario AUSL TA/1 per far fronte al grave fenomeno del randagismo, un elevato numero di cani continua a vagare sul territorio comunale;

- che questo Ente fa parte del "Consorzio San Francesco per la tutela e prevenzione del randagismo" dotato di ambienti idonei anche alle operazioni di sterilizzazioni degli animali introdotti per le normali operazioni di profilassi;

PRECISATO CHE:

- le linee guida emanate dal Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari U.O. Lotta al randagismo pongono l'accento sulla necessità di porre in essere provvedimenti per riportare il fenomeno randagismo nei termini della sostenibilità sociale, attraverso la:
  - la sterilizzazione dei cani vaganti sul territorio comunale a cura dei servizi veterinari AUSL;
  - necessita procedere all'anagrafe di tutti i cani presenti sul territorio comunale, siano essi randagi o di privati cittadini, mediante l'apposizione di microchips;

– che, questa Amministrazione di concerto con il Servizio Veterinario dell'AUSL TA/1, oltre all'azione associativa messa in atto nel Consorzio pubblico, sta predisponendo misure atte a calmierare il fenomeno del randagismo, quali:

a) campagna di microchippatura gratuita dei cani di proprietà;
b) azione di repressione con sanzioni pecuniarie da parte della Polizia Municipale nei confronti di chi non adempie alle normative vigenti in materia;
c) campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono dei cani;
d) campagna di sterilizzazione,

SENTITO il parere del Servizio VETERINARIO territoriale dell'AUSL TA/1;

ACQUISITA l'assicurazione da parte del competente Servizio Veterinario – U.O. di Manduria – dell'AUSL TA/1 di ottemperare a tutto quanto previsto dalle norme vigenti (accalappiamento,

identificazione, sterilizzazione chirurgica, etc,);

PRECISATO CHE il Consorzio "San Francesco ha più volte sancito la disponibilità a utilizzare i nuovi box del proprio canile sanitario per le operazioni di sterilizzazione, giusta deliberazione assembleare n.4 del 01.02.2010;

DATO ATTO che questo Ente è in possesso idonea polizza RCT/RCO, necessaria per la copertura delle responsabilità civili derivanti da eventuali danni e/o incidenti provocati dai cani reintrodotti sul proprio territorio;

CONSIDERATO che la specifica situazione locale è tale da giustificare l'emanazione di apposita ordinanza contingibile ed urgente per l'attuazione di un programma straordinario finalizzato alla prevenzione del randagismo;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "*Regolamento di polizia veterinaria*";

VISTA la legge 14 agosto 1991 n. 281 "*Legge quadro in materia di affezione e prevenzione randagismo*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 12 "*Interventi per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo*";

VISTO l'art.2 – comma 1, lett. b)- della L.R. 9 agosto 2006 n.26 "*Interventi in materia sanitaria*" dove viene contemplata tra l'altro la riammissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione e la stipula da parte del Comune di apposita polizza per eventuali danni;

VISTA altresì l'Ordinanza del 16/07/2009 (pubblicata sulla G.U.R.I. n.207 del 7/09/2009) emanata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 50 – comma 5 del D.Lgs n. 267/2000;

DISPONE

per le motivazioni in premessa riportate che si intendono qui integralmente riportate e per il tempo limitato a **12** (dodici) mesi decorrenti dal giorno successivo all'emanazione della presente, giusto il disposto di cui alle norme sopra richiamate e dall'art.2 – comma 1, lett. b)- della L.R. 9 agosto 2006 n.26 e precisamente:

1) all'**Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 –** Dipartimento di **Prevenzione, Servizio VETERINARIO, U.O. di MANDURIA** -, di procedere, previo accalappiamento dei randagi vaganti nel territorio e sprovvisti di microchips, alla identificare del/i soggetto/i (mediante impianto di microchips e compilazione dell'apposito Modello B "cani randagi") e alla successiva sterilizzazione. Tali soggetti, superato il periodo di degenza post-operatoria, dovranno essere reimmessi sul territorio comunale previa apposizione di collarino di riconoscimento.

2) La struttura presso cui dovranno essere ospitati i randagi per quanto sopra, è il **Canile Consortile "San Francesco" ubicato nel territorio del Comune di Lizzano.**

3) Gli animali reimmessi sul territorio saranno regolarmente inseriti nell'**Anagrafe Canina** sotto la voce "**CANE RANDAGIO REINTRODOTTO SUL PROPRIO TERRITORIO**";

4) La responsabilità civile per gli eventuali danni causati dagli animali reintrodotti sarà a carico dell'Amministrazione Comunale giusta polizza stipulata tra questa Amministrazione Comunale e la compagnia **AIG Europe – Sede di Milano**.

La presente Ordinanza, emanata ai termini degli artt. artt.50 – 5° comma – e 54 – 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm. e ii, è contingibile ed urgente.

La presente Ordinanza **entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'ALBO Pretorio**.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del C.P.

DISPONE

la pubblicazione all'Albo PRETORIO del Comune e l'invio anche a mezzo telefax del presente provvedimento agli Uffici, Autorità in indirizzo, agli organi di stampa locale, sul sito web del Comune, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso dinanzi al T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce - entro 60 (sessanta) giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione.

dalla residenza municipale, addì **15.03.2010**

Il SINDACO

F.to Dr.Alberto CHIMIENTI